



# PROVINCIA DI TARANTO

Settore pianificazione ed ambiente

**OGGETTO: Istanza procedimento unico ex art. 27/bis del d.Lgs n.152/2006 – progetto ampliamento di “Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi” ubicato in Mottola Via per Castellaneta Zona P.I.P. lotti nn.23 e 24 - Conferenza di Servizi istruttoria sincrona.**

Premesso che:

- Con nota prot. provincia 20023 del 21/06/2018 la società Daniele Ambiente Srl formulava l'istanza di procedimento unico in oggetto ex art. 27/bis del d.Lgs n.152/2006 alla scrivente Provincia, in qualità di ente delegato in materia di VIA dalla Regione Puglia;
- L'istanza di cui trattasi, nel dettaglio, riguarda l'ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale (art. 23 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e art. 5 bis L.R. 11/2001 e s.m.i.), Valutazione di incidenza ambientale (art. 4 della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e s.m.i.) e Autorizzazione Unica (art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.). L'autorizzazione unica di cui all'art. 208 d.Lgs n.152/2006 – così come statuito al comma 6 - dovrà sostituire espressamente:
  - o l'Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche (in base al Capo II del Titolo IV della Parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e R.R. 26/2013);
  - o l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (in base all'art. 269 Titolo I della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).
- Il progetto, a cui è riferita la richiesta di rilascio di Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, si riferisce all'ampliamento dell'impianto esistente, sito in Mottola alla via per Castellaneta Zona P.I.P. S.Basilio, di proprietà e gestito dalla stessa Società, già autorizzato con Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs n.152/2006, rilasciata da Provincia di Taranto Settore pianificazione ed ambiente con D.D. n. 24 del 26/02/2018, congiuntamente a giudizio favorevole di compatibilità ambientale e parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata.

Considerato che:

- La Società Daniele Ambiente srl, con la citata istanza prot provincia 20023 del 21/06/2018, trasmetteva gli elaborati progettuali allegando l'attestazione di pagamento degli oneri istruttori e l'elenco di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati che dovranno confluire nel provvedimento unico introdotto dal citato art. 27/bis del d.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii a firma del tecnico incaricato.
- L'elenco degli Enti titolati all'espressione di pareri ed autorizzazioni ex art. 27bis comma 1 - sottoscritto ai sensi del DPR n.445/2000 dal progettista e trasmesso dallo stesso proponente - è il seguente:

Titolo ambientale e riferimenti normativi	Soggetto che rilascia il titolo ambientale
Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/08 e smi, che sostituisce/ricomprende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;</li> <li>• Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche trattate</li> </ul>	Provincia di Taranto Servizio igiene sanità pubblica - Massafra - u.o.s. igiene degli ambienti di vita e medicina di comunità (SISP)
Comunicazione di cui all'articolo 8, commi 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	Comune di Mottola
Autorizzazione D.Lgs 380/2001	
Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 152/06 e smi	Provincia di Taranto
Parere di Valutazione di Incidenza Appropriata ai sensi del D.P.R. 357/1997 e della L.R. 12 aprile 2001	
Verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica art. 10 NTA del PAI	Autorità di bacino Puglia

- Con nota prot. 24746 del 07.08.2018 la scrivente autorità competente ha trasmesso la informazione della pubblicazione della documentazione sul proprio sito web ai fini dell'adeguatezza e della completezza della documentazione da parte delle amministrazioni e degli enti potenzialmente interessati;
- Con successiva nota prot 59224 del 19.09.2018, l'Arpa Puglia esprimeva un giudizio negativo in ordine alla completezza della documentazione presentata, precisando che tale giudizio era da intendersi valido fino a quando il proponente avesse prodotto nuova documentazione, adeguatamente rivista ed integrata in tutte le sue parti;
- Con nota prot. 153043 del 06.09.2018, l'ASL SISP di Taranto – U.O. di Massafra – esprimeva parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario;

Considerato altresì che:

- Con successiva nota prot.36110 del 21.11.2018 il proponente inviava documentazione integrativa giusto parere di Arpa Puglia, nonché nota di riscontro alle osservazioni delle medesima Agenzia.
- La scrivente Provincia convocava l'odierna conferenza di servizi ex art.14/ter della L.241/90 con nota prot. 1198 del 14.01.2019 convocando, oltre che al proponente, i seguenti Enti:

Enti ed Amministrazioni invitati
Comune di Mottola (Sindaco e Settore Urbanistica)
Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e paesaggio – Sezione Autorizzazioni Ambientali
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio – Sezione Ciclo rifiuti bonifica
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio – Assetto del territorio paesaggio
Arpa Puglia
ASL TA/1
Distretto Idrografico dell'appennino meridionale - Autorità di Bacino della Puglia
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto

L'amministrazione precedente, nella nota di convocazione, riportava il link dove le Amministrazioni ed Enti convocati avrebbero potuto consultare e/o scaricare la documentazione progettuale ed amministrativa

aggiornata relativa al presente procedimento e precisamente: <http://www.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/daniele-ambiente-srl-progetto-ampliamento-di-impianto-di-trattamento-rifiuti-non-pericolosi-ubicato-in-mottola-via-per-castellaneta-zona-p-i-p-lotti-nn-23-e-24>

- E' presente il funzionario Responsabile del Procedimento ing. Aniello Polignano e il Dirigente Arch. Lorenzo Natile, nonché il funzionario Dott. Filippo Bellini responsabile del servizio Aree Protette.

Constatata:

- la presenza dei rappresentanti degli Enti invitati, come risulta dalla Scheda di registrazione presenze ("allegato "A"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale;

Per quanto sopra espresso si dichiara aperta la seduta alle ore 11:50.

Il Funzionario responsabile evidenzia preliminarmente, ai sensi delle normativa sul procedimento amministrativo L. 241/90, che entro il termine perentorio indicato dalla normativa che ha introdotto l'art. 27/bis del D.Lgs n.152/2006 (Provvedimento unico regionale) le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato con l'indicazione, ove possibile, delle modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi (art. 14 ter, comma 7, del L.241/90).

Ciò premesso si da lettura dei pareri acquisiti in occasione della presente conferenza che si allegano al presente verbale.

- Vigili del fuoco – nota prot. 5554/2019 del 20.02.2019;
- Parere di Arpa Puglia prot.12750 del 21.02.2019.

Il responsabile del procedimento riferisce che l'Autorità di Bacino, sentita per le vie brevi, trasmetterà a breve il parere di competenza.


Il funzionario Dott. Bellini, per quanto attiene gli aspetti della Valutazione di Incidenza ambientale, precisa che resta in attesa di ricevere il parere dell'Autorità di Bacino, preventivo ai sensi della L.R. 11/2001 art. 6, comma 4, rilevando comunque la completezza dello studio di VIN.CA. presentato.

Per quanto attiene il parere di Arpa Puglia, lo stesso evidenzia alcune criticità per le quali ha espresso, allo stato, giudizio di compatibilità ambientale sfavorevole, ritenendo necessarie le modifiche progettuali indicate.

La società Daniele Ambiente Srl si riserva di presentare opportuno riscontro al suddetto <sup>di</sup> parere Arpa Puglia.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13:00.

L.C.S. dai presenti.







**PROVINCIA DI TARANTO**


**SETTORE PIANIFICAZIONE ED AMBIENTE**

**FOGLIO PRESENZE CONFERENZA DI SERVIZI**

**Giovedì 21.02.2019 ore 11,00**

**Oggetto: Istanza procedimento unico ex art. 27/bis del d.Lgs n.152/2006 – progetto ampliamento di “Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi” ubicato in Mottola Via per Castellaneta Zona P.I.P. lotti nn.23 e 24 - Conferenza di Servizi istruttoria sincrona**

Ente	Rappresentante (cognome e nome)	Qualifica	Firma	tel	e-mail
Provincia di Taranto	Ing. Aniello Polignano	Funzionario P. O. Responsabile del Procedimento			
	Dott. Filippo Bellini	Funzionario Responsabile Servizio Aree Protette			
	Arch. Lorenzo Natle	Dirigente del Settore			
Comune di Mottola					
Arpa Puglia					
Regione Puglia					
Valutazioni Ambientali					
Ciclo rifiuti e Bonifica					
Dipartimento di Prevenzione – SISP					



**PROVINCIA DI TARANTO**

9° SETTORE Ecologia ed Ambiente - Aree Protette -  
Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"  
Protezione Civile

Autorità di Bacino della Puglia						
Vigili del Fuoco						
Daniele Ambiente	VITO DANIELLE VINCENZO SCAROLA ANDRÉSIO FABIANO	CECALÈ RAPPRESENTANTE TECNICO TECNICO				



**Ministero dell'Interno**  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
**COMANDO VIGILI DEL FUOCO di TARANTO**  
"Igni fortiores"

All.: 1

Alla PROVINCIA DI TARANTO  
Settore Pianificazione ed Ambiente  
Via Anfiteatro, 4  
**74100 TARANTO**  
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

e, p. c. Alla DANIELE AMBIENTE. S.r.l.  
Via Per Castellaneta- Z.I.  
**74017 MOTTOLA (TA)**  
danieleambiente@pec.danieleambiente.it

Provincia di Taranto	<b>E</b>
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0005554/2019 del 20/02/2019	
Firmatario: GIAMPIERO NINNI, GIAMPIERO RIZZO	

**OGGETTO:** Istanza procedimento unico ex art. 27/bis del Dec. Lgs. n. 152/2006 – progetto di ampliamento di "Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi" ubicato in Mottola via per Castellaneta - zona P.I.P. lotti nn. 23 e24 – avvio procedimento VIA e convocazione della **Conferenza di Servizi sincrona per il giorno 21/02/2019 – ore 11.00**

Con riferimento alla nota protocollo n. 1198 del 14/01/2019 di pari oggetto, questo Comando ribadisce quanto già comunicato a codesto Ufficio con nota protocollo n. 9725 del 14/07/2017 che ad ogni buon fine si allega in copia.

Inoltre, si rappresenta che per l'impianto di che trattasi la società DANIELE AMBIENTE ha prodotto a questo Comando la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ex art. 4 del D.P.R. 151/2011 in data 29/01/2019 ai fini dell'esercizio dell'attività.

**II COMANDANTE PROVINCIALE**  
P.D. ing. Giampiero RIZZO  
firmato ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n.° 82

NG/ca



Ministero dell'Interno  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
**TARANTO**  
Ufficio Prevenzione Incendi

Modello VF TA1  
COM-TA.REGISTRO UFFICIALE.0009725.14-07-  
2017.h.16:34.U.COM-TA-PRVINC.dipvfvf

Alla PROVINCIA DI TARANTO  
9° SETTORE  
Ecologia ed Ambiente – Aree Protette – Parco naturale  
Regionale "Terra delle Gravine" – Protezione Civile –  
Edilizia sismica  
Servizio: Gestione rifiuti  
Via Anfiteatro, 4  
**74100 TARANTO**  
[settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it](mailto:settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it)

e, p. c. Alla DANIELE AMBIENTE. S.r.l.  
Via Per Castellaneta- Z.I.  
**74017 MOTTOLA (TA)**  
[danieleambiente@pec.danieleambiente.gov.it](mailto:danieleambiente@pec.danieleambiente.gov.it)

**OGGETTO:** DANIELE AMBIENTE S.r.l.: Procedimento coordinato ai sensi del D. Lgs 152/2006 ed art. 5 bis L.R. 11/2011 e s.m.i – Richiesta di giudizio di compatibilità ambientale contestuale alla richiesta di Autorizzazione Unica ex art. 208 Dec. Lgs. n. 152/2006.  
**Indizione della Conferenza Semplificata ai sensi dell'art. 14/bis, comma 2, della L. 241/90 e s.m.i.**

Con riferimento nota di Codesto Ufficio protocollo n. 0021913 del 06/07/2017 per quanto in oggetto, si comunica che con nota protocollo n. *9724* del *14/07/2017* questo Comando ha rilasciato il parere di conformità antincendio per l'ampliamento dell'attività in argomento che ad ogni buon fine si allega in copia.

Qualora di contro, siano intervenute modifiche rispetto a detto progetto occorre che il titolare dell'attività richieda sul nuovo progetto redatto nei termini di legge (D.P.R. 151 del 01/08/2011) il preventivo parere di valutazione del progetto antincendio allegando la documentazione tecnica redatta nel rispetto del Decreto Ministero dell'Interno 07/08/2012.

Nel confermare il parere anzidetto con le eventuali condizioni riportate nella nota succitata, si comunica che non ritenendo proficua la propria presenza, questo Comando non parteciperà alla Conferenza di Servizi di che trattasi.

II COMANDANTE PROVINCIALE  
(dott. ing. *Maria* CESARIO)

NG/ca



Ministero dell'Interno  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
TARANTO  
Ufficio Prevenzione Incendi e Polizia  
Giudiziaria

Allo S.U.A.P. c/o Comune di **MOTTOLA (TA)**  
[suap.mottola@libero.it](mailto:suap.mottola@libero.it)

Al sig. Daniele Vito  
C.da. Santa Caterina n. 1  
74017 MOTTOLA  
[info@danieleambiente.it](mailto:info@danieleambiente.it)

**OGGETTO:** Valutazione del progetto ex art.3 del D.P.R. 151/2011. Trasmissione parere di conformità antincendio.  
Istanza del 07/06/2017 Prot. n. 7723  
Ditta: Daniele Ambiente s.r.l.  
Indirizzo dell'attività: Mottola (TA) San Basilio  
Descrizione attività principale: stabilimento e laboratori per la lavorazione del legno  
Attività di cui al D.P.R. n.151/2011: 37.2 cat."C"- 34.1 "B"- 43.1 "B"- 44.2 "C" – 13.1 "A"  
**PRATICA N: 40101/B**

Questo Comando, con riferimento alla istanza inerente l'oggetto ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151,

- visto il parere espresso dal responsabile della verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi Ispettore Antincendi Cosimo TARTARIELLO, allegato e facente parte integrante del presente provvedimento;
- accertata la regolarità del procedimento amministrativo da parte del responsabile del Procedimento ex art.5 della legge n.241/90;

comunica che il progetto, presentato ai sensi dell'art.3 comma 3 del D.P.R. n.151/2011, **è conforme** alle vigenti norme di prevenzione incendi ovvero ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

Nel trasmettere il suddetto parere, si fa presente che, prima dell'inizio dell'attività, il titolare è tenuto a presentare a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prevista al comma 1 dell'art.4 del D.P.R. n.151/2011, secondo le modalità riportate all'art.4 del Decreto Ministero dell'Interno 07/08/2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151." corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

- una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con la quale il titolare dell'attività segnala l'inizio della stessa (mod. PIN 2 -2012 SCIA);
- un'asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato da questo Comando provinciale (mod. PIN 2.1 -2012 ASSEVERAZIONE);
- le certificazioni e dichiarazioni riportate all'allegato II del D.M. 07/08/2012, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera

in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendi; ( CERT\_REI, DICH\_PROD, CERT\_IMP, DICH\_IMP);


- ✓
- ✓ **Attestato di versamento** effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 139/2006.

La modulistica citata è reperibile sul sito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).

**Il Responsabile della verifica e controllo**

*Ispettore Antincendi*

(Cosimo TARTARIELLO)



**IL COMANDANTE PROVINCIALE**

(Dott. Ing. Maria CESARIO)





Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
TARANTO

Ufficio Prevenzione Incendi e Polizia Giudiziaria

**OGGETTO:** Valutazione del progetto ex art.3 del D.P.R. 151/2011. **Parere di conformità antincendio.**  
Istanza del 07/06/2017 prot. n. 7723  
Ditta: Daniele Ambiente srl  
Indirizzo dell'attività: Mottola (TA) area P.I.P. Z.I. San Basilio  
Descrizione attività principale: stabilimento e laboratori per la lavorazione del legno  
Attività di cui al D.P.R. n.151/2011: 37.2 cat."C"- 34.1 "B"- 43.1"B"- 44.2"C"- 13.1 "A"  
**PRATICA N: 40101/B**

Con riferimento all'istanza indicata in oggetto, il sottoscritto Ispettore Antincendi Cosimo TARTARIELLO, in qualità di responsabile della verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi, ha provveduto all'effettuazione dell'esame tecnico del progetto allegato all'istanza.

All'esito dell'attività di esame la documentazione tecnica è risultata conforme ai contenuti previsti all'allegato I del D.M.I. 07/08/2012.

Pertanto, anche ai sensi dell'art.86 del D.P.R. n.64/2012 e per quanto di specifica competenza, il progetto è **conforme** alle norme vigenti ovvero ai criteri tecnici di prevenzione incendi fornendo, nel merito, le seguenti prescrizioni ed indicazioni finalizzate a garantire gli obiettivi fissati al Capo IV del D.Lgs. n.139/2006:

1. Ai fini dell'esercizio, devono essere attuate le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, di cui all'art.5 del D.M. 10/03/98 e di cui agli articoli 15,18,36,37,43,46 e 225 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. In fase di presentazione della S.C.I.A., la stessa deve essere corredata di asseverazione sugli impianti e le strutture, relative sia alla parte in ampliamento oggetto del presente parere, che a quelli esistenti, al fine di attestare la corretta funzionalità e il permanere delle caratteristiche di protezione passiva, anche a seguito dell'evento incidentale avvenuto in data 04/05/2016.

Si fa presente infine che, per quanto non riportato nella documentazione tecnica presentata dovranno, comunque, essere rispettati i criteri tecnici generali di prevenzione incendi e le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui: alla Legge 1 Marzo 1968 n.186 "Disposizioni concernenti la produzione, di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici"; al D.M. 22/01/2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"; al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"; al D.M. 10.03.98 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni.

**Il Responsabile della verifica e controllo**

Ispettore Antincendi

(Cosimo TARTARIELLO)





Co.ge. = PU\_001

**Provincia di Taranto**  
**4° Settore Pianificazione e Ambiente**  
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

**Oggetto: istanza procedimento unico ex art. 27/bis del D.Lgs n.152/2006 – progetto ampliamento di “Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi” ubicato in Mottola Via per Castellaneta Zona P.I.P. lotti nn. 23 e 24 - avvio procedimento VIA e convocazione di Conferenza di Servizi sincrona. - PROPONENTE DANIELE AMBIENTE SRL. – Parere ARPA**

**Rif.** *Nota Provincia di Taranto prot. n. 1198 del 14/01/2019 acquisita al prot. ARPA n. 2581 in pari data*

In riferimento al procedimento in oggetto, si trasmette con la presente il parere di competenza.

Distinti saluti

Il Direttore del DAP  
*Dott.ssa Maria Spartera*

---

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto - Servizio Territoriale**  
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Co.ge. = PU\_001

Al Direttore del Dipartimento di Taranto

**Oggetto: istanza procedimento unico ex art. 27/bis del D.Lgs n.152/2006 – progetto ampliamento di “Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi” ubicato in Mottola Via per Castellaneta Zona P.I.P. lotti nn. 23 e 24 - avvio procedimento VIA e convocazione di Conferenza di Servizi sincrona. - PROPONENTE DANIELE AMBIENTE SRL. – Parere ARPA**

**Rif.** Nota Provincia di Taranto prot. n. 1198 del 14/01/2019 acquisita al prot. ARPA n. 2581 in pari data.

#### Premessa

L'impianto in questione, per quanto è possibile desumere dall'esame degli atti di autorizzazione adottati dalla A.C., esercisce attività di recupero rifiuti non pericolosi dal luglio del 2009. Sino al febbraio 2018 le attività di recupero di rifiuti si sono svolte in regime semplificato, secondo quanto previsto dagli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06. L'A.C., successivamente, ha adottato, con D.D. n. 88/17, il provvedimento di autorizzazione unica ambientale ex DPR 59/13, sostitutiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia, di lavaggio delle aree esterne e meteoriche di dilavamento – ai sensi del combinato disposto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 152/2006 e dal Regolamento Regionale n. 26/2013;
- comunicazioni in materia di rifiuti di all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Nel corso di quest'ultimo procedimento l'A.C. ha richiesto il parere di questa Agenzia che, conclusivamente, con nota prot. n. 57363 del 30/09/2016, ha espresso parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione con prescrizioni riguardanti, essenzialmente, il completo confinamento di tutte le macchine per la lavorazione degli scarti di legno (tritatori primario e secondario, mulino a mazze, essiccatore, mulino raffinatoro, pellettizzatrice); prescrizioni tutte riportate nell'AUA.

Con il suddetto provvedimento la Daniele Ambiente Srl è stata autorizzata al trattamento delle tipologie di rifiuti di cui ai punti 1.1, 2.1, 6.1, 7.1, 9.1, 10.2, del sub allegato 1 al D.M. 05/02/98, limitatamente all'attività di messa in riserva [R13] e a quelle di cui al punto 9.2 per le attività [R3] + [R13] (con [R3] non superiore a 10 t/g).

Le attività di recupero [R3] assentite con l'AUA riguardano i due rifiuti aventi CER 030101 scarti di corteccia e sughero e 030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04.

Tali rifiuti rientrano tra quelli indicati al punto 9.2 del D.M. 05/02/98 che così descrive l'attività di recupero: “messa in riserva di rifiuti di legno [R13] per l'ottenimento di materie prime secondarie mediante lavaggio, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura [R3]”. I prodotti ottenuti da questa attività di recupero devono

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto - Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



essere: *“legno variamente cippato, granulati e cascami di sughero, tondelli in conformità alle specifiche fissate dalle Cciao di Milano e Bolzano”.*

La Daniele Ambiente Srl, parallelamente al procedimento di AUA sopra descritto, con istanza presentata all'A.C. il 23/03/2016, ha avviato un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per incrementare, senza ampliamento della superficie d'impianto, le seguenti attività di recupero di rifiuti:

- [R3] sui rifiuti codici CER 150101, 150105, 150106, 191201, 200101 rifiuti di carta e cartone;
- [R3] sui rifiuti codici CER 020104, 150102, 170203, 191204, 200139 rifiuti plastici, gomma e imballaggi in plastica;
- [R13] + [R3] sul rifiuto codice CER 200201 rifiuti biodegradabili;
- [R12] sul rifiuto codice CER 200307 rifiuti ingombranti;
- [R13] sui rifiuti codici CER 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense, 200301 rifiuti urbani non differenziati, 191212 altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211.

In tale procedimento questa Agenzia ha espresso due pareri - il prot. n. 41203 del 06/07/2016 e il n. 72857 del 05/12/2016 – con i quali ha motivato il rinvio a VIA del progetto.

Conseguentemente l'A.C., con D.D. n. 89 del 21/12/2016, ha chiuso il procedimento di verifica di assoggettabilità stabilendo di rinviare a VIA la proposta di incremento delle attività.

La Daniele Ambiente Srl pertanto, con successiva nota del 29/03/2017, ha fatto istanza all'A.C. per l'avvio del procedimento coordinato di VIA e autorizzazione unica art. 208. A conclusione di tale procedimento l'A.C., con D.D. n. 24 del 26/02/2018, ha rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale e l'autorizzazione Unica, ex art. 208 del D.Lgs n.152/2006, per:

- *“ampliare l'attività di recupero dei materiali lignei cellulósici attraverso la possibilità di recuperare rifiuti provenienti da sfalci di potature destinati alla valorizzazione energetica in impianti che utilizzano le biomasse come combustibile [R3];*
- *completare la fase di recupero delle materie plastiche e degli imballaggi in carta e cartone attraverso l'installazione di una pressa imballatrice [R3];*
- *costituire una stazione di trasferimento dei rifiuti in modo da razionalizzare la logistica della raccolta e del trasporto dei rifiuti presso i siti di destinazione finale [R13];*
- *provvedere all'attività di recupero dei rifiuti ingombranti attraverso operazioni preliminari di cernita e triturazione preliminari precedenti al recupero [R12];”*

Con questo atto, tra l'altro, l'A.C. ha autorizzato la Daniele Ambiente Srl:

- alla gestione di una stazione di trasferimento di *rifiuti urbani non pericolosi, CER 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense e 200301 rifiuti urbani non differenziati*, per un quantitativo massimo in [R13] di 60 t, per complessive 9.000 t/anno;
- all'attività di recupero [R3], con capacità di 40 t/g per la produzione di *“biocombustibili da biomasse”* dalle seguenti ulteriori tipologie di rifiuti:
  - 150103 imballaggi in legno;
  - 170201 legno
  - 191207 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06;
  - 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37;
  - 200201 rifiuti biodegradabili;
- all'attività di recupero [R3], con capacità di 2,5 t/g, dei seguenti rifiuti plastici:
  - 020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi);
  - 150102 imballaggi in plastica;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale  
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



- 170203 plastica;
- 191204 plastica e gomma;
- 200139 plastica;
- all'attività di recupero [R3], con capacità di 2,5 t/g, dei seguenti rifiuti di carta e cartone:
  - 150101 imballaggi di carta e cartone;
  - 150105 imballaggi compositi;
  - 150106 imballaggi in materiali misti;
  - 191201 carta e cartone;
  - 200101 carta e cartone;

L'A.C., infine, con D.D. n. 160 del 23/10/2018, ha aggiornato l'autorizzazione unica rilasciata, autorizzando la Daniele Ambiente Srl:

- al trattamento, ferme restando le quantità complessive di rifiuti già autorizzate, di due ulteriori rifiuti aventi CER:
  - 190501 parte di rifiuti urbani e simili non compostata, operazione [D15];
  - 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11, operazioni [R13], [D15];
- a effettuare l'operazione [R12] sul rifiuto avente CER 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03;
- al trattamento di differenti quantità, in aumento o in diminuzione rispetto a quanto in precedenza autorizzato, di alcuni rifiuti senza variare il quantitativo totale.

Con l'istanza di PAUR ex art. 27bis del D.lgs. 152/06, presentata il 20/06/2018, la Daniele Ambiente Srl intende ora ampliare l'impianto sull'adiacente lotto n. 23 dell'area industriale del Comune di Mottola per incrementare ulteriormente la capacità di trattamento.

Conseguentemente l'A.C., con nota prot. n. 24746 del 07/08/2018, ha comunicato, ai sensi dell'art. 27 bis comma 3 del D.lgs. 152/06, la disponibilità della documentazione sul sito istituzionale, invitando le amministrazioni interessate a verificarne la completezza entro 30 giorni.

Questa Agenzia, con nota prot. n. 59224 del 19/09/2018, ha riscontrato tale richiesta ritenendo la documentazione prodotta incompleta rispetto alle previsioni di cui all'art. 22 e all'allegato VII della parte II del D.lgs. 152/06. Con la medesima nota è stato formulato un giudizio negativo sulla adeguatezza, correttezza ed esaustività della documentazione prodotta per l'impatto acustico nonché espresse criticità sui controlli radiometrici.

La Daniele Ambiente Srl, con nota acquisita al prot. dell'Agenzia al n. 76494 del 20/11/2018, ha pertanto trasmesso in riscontro documentazione integrativa e l'A.C., con nota prot. n. 1198 del 14/11/2019, ha convocato per il 21/02/2019, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 7, del D.lgs. 152/06, la conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona.

Tanto premesso, ai fini della conferenza di servizi in oggetto, esaminata la documentazione scaricabile dal link<sup>1</sup> indicata nella nota provinciale citata, si espone quanto segue.

#### **Emissioni in atmosfera**

##### Emissioni convogliate

Il proponente dichiara che, nella configurazione di progetto, non sarà variato il quantitativo di rifiuti di matrice ligneo cellulosa da trattare, pari a 40 t/g, pertanto non si prevedono modifiche al quadro emissivo autorizzato con D.D. n. 24 del 26/02/2018, relativamente al punto di emissione identificato dalla sigla Ec1 e situato nell'area dedicata alla pellettizzazione (rif. T.7):

Punto di emissione	Inquinante	Limite (mg/Nm <sup>3</sup> )	Metodo	Frequenza
--------------------	------------	------------------------------	--------	-----------

<sup>1</sup> istanza Daniele Ambiente



Ec1	Polveri	5	UNI EN 13284-1:2003	Semestrale
	Parametri fluidodinamici	n.a.	UNI EN 16911-1:2003	

Nel SIA (par. 3.3.1.2.2.1) il proponente stima, a partire una portata misurata e normalizzata di 1036 m<sup>3</sup>/h, ed un funzionamento stimato di 8 h/gg per 300 gg/a, attraverso un dato analitico misurato di 2,1 mg/Nm<sup>3</sup> di polveri, una emissione massica di circa 5,23 kg di PTS all'anno.

Un valutazione conservativa avrebbe dovuto fare riferimento alla portata nominale del camino e al limite imposto (5 mg/Nm<sup>3</sup>), con tale scenario le polveri emesse sarebbero state valutate almeno in quantità doppia rispetto a quelle proposte (che invece riflettono uno scenario 'osservato').

#### Emissioni diffuse

La società indica i punti di emissione diffusa:

ED1 area pretritrazione – trituratore primario Hammel VB 750-D; già esistente ed autorizzato con D.D. n. 24 del 26/02/2018

Punto di emissione	Provenienza	Durata emissione (h giorno)	Tipo sostanza inquinante	Concentrazione inquinante (mg/Nm <sup>3</sup> )	Limiti di legge *(mg/Nm <sup>3</sup> )	Tipo impianto di abbattimento	Note
Emissioni diffuse	Trituratore primario	1	Polveri totali	< limiti di legge	< 5	1. A.U. (nebulizzatori) 2. Carter di protezione del nastro di scarico	A.U. = abbattimento ad umido

\* Limiti riconducibili all'impianto da autorizzare così come individuato al punto 5.15 delle linee guida del C.R.I.A.P. approvate nella seduta del 23 aprile 1998

Inquinante	Limite (mg/Nm <sup>3</sup> )	Metodo	Frequenza
Polveri totali sospese	5	NIOSH 0500, Issue 2 adottato	2 volte l'anno (una durante la stagione estiva)
Centralina meteo	Dati meteo, registrazione in continuo durante tutta l'indagine: direzione e velocità del vento, temperatura, pressione atmosferica, umidità relativa, radiazione solare, precipitazioni atmosferiche		

I processi individuati come sorgenti di emissione di polveri di tipo diffuso sono principalmente legati alla tritrazione primaria dei rifiuti di matrice ligneo cellulosa, al trattamento dei rifiuti ingombranti e quelli relativi alle attività di movimentazione dei rifiuti inerti (scarico, messa in riserva, carico per invio a successive attività di recupero in altro sito). Nel par. 3.3.1.2.3.2 del SIA, viene effettuata una stima a partire dall'allegato (linee guida ARPAT) alla Delibera di Giunta Provinciale di Firenze n. 213-09, che, a sua volta, ha come riferimento l'EPA AP-42, dell'emissioni diffuse di polveri dai processi di tritrazione primaria e movimentazione rifiuti inerti.

Vengono, quindi, stimati circa 68,4 g/h di PM<sub>10</sub> (73,3 g/h di PTS e 12,8 g/h di PM<sub>2.5</sub>) di tipo diffuso, che il proponente confronta con le soglie di valutazione proposte dalla 'linee guida' già richiamate e specificamente con la Tabella 15 (rif. LG ARPAT) che riporta la Valutazione delle emissioni di PM<sub>10</sub> al variare della distanza tra recettore e sorgente per un numero di giorni di attività compreso tra 300 e 250 giorni/anno, nella quale con valori di emissione oraria <76 (g/h) e con distanze dai recettori entro i 50 m non prevede azioni aggiuntive. Si segnala tuttavia che a tali conclusioni si è arrivati senza la considerazione delle attività di transito dei mezzi sulla viabilità interna (asfaltata o non asfaltata) oltre alle emissioni specifiche calcolate invece nel par. 3.3.1.4 emissioni da traffico veicolare, che avrebbero potuto rendere tale stima maggiormente realistica. Si pensi soltanto che in termini di emissioni di PM<sub>10</sub>, dall'attività specifica da traffico veicolare sono stati stimati circa 0,3 kg/giorno, corrispondenti per 8 h di lavorazioni a circa 37 g/h.

Tali scenari emissivi stimati dal proponente, comunque non completamente conservativi, sono stati utilizzati nel par. 4.5.3 Stato della qualità dell'aria (baseline), per individuare gli impatti.

Si segnala, altresì, che per quanto riguarda le emissioni diffuse, diversamente da quanto fatto nel par. 3.3.1.2.3.2 del SIA, le stesse sono state calibrate sui dati osservati del 2017 (quantitativi lavorati), addividendo

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



quindi ad una stima inferiore in termini di emissioni massiche di PM<sub>10</sub> (20 kg/anno), rispetto agli scenari prospettati nel capitolo 3.

#### Emissioni odorigene

Relativamente alle emissioni di odori, si ritiene opportuno evidenziare in premessa che è variato il quadro normativo regionale in materia di emissioni odorigene. A far data dal 19 luglio 2018 è, infatti, entrata in vigore la Legge Regionale n. 32 del 16 luglio 2018 (*"Disciplina in materia di emissioni odorigene"*), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, n. 96 suppl. del 19 luglio 2018. L'art. 8 - comma 1 della suddetta Legge abroga la previgente Legge Regionale n. 7 del 22 gennaio 1999 (*"Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale"*) e le sue successive modifiche - L.R. n. 23 del 16 aprile 2015 (*"Modifiche alla Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla Legge Regionale 14 giugno 2007, n. 17"*).

Il proponente prende in considerazione essenzialmente le seguenti classi di rifiuti (CER):

- 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense (stazione di trasferimento);
- 200201 rifiuti biodegradabili (produzione di pellets);
- 200301 rifiuti urbani non differenziati (stazione di trasferimento);

indicando che per il codice 200201 le caratteristiche del rifiuto e i limitati tempi di trattamento non diano luogo a emissioni odorigene significative, mentre, per quanto riguarda le altre due tipologie rifiuti, esplicita che presso l'impianto di progetto avverrà il conferimento temporaneo (max 72 h) dei rifiuti e il trasferimento in mezzi di maggior capienza in modo da compiere il trasporto agli impianti di recupero/smaltimento con mezzi idonei al trasporto a lunga percorrenza (trasferenza). Il proponente prevede che le operazioni di trattamento saranno svolte al di sotto di tettoia dove sarà sistemato un nastro trasportatore dotato di carter di protezione per contenere la diffusione di eventuali molestie olfattive.

Tutto ciò richiamato, viste le valutazioni non completamente conservative effettuate dal proponente, in termini di emissioni puntuali e soprattutto diffuse, si ritengono necessarie le seguenti modifiche/azioni:

- confinamento degli impianti dedicati al pretrattamento dei rifiuti ligneo-cellulosici (trituratore principale, secondario, ecc.) e captazione dei flussi polverosi con relativo abbattimento delle polveri;
- confinamento delle operazioni di trasferimento, non solo sotto tettoia, ma in locale adeguatamente chiuso (con aperture in ingresso/uscita scorrevoli/mobili) per il transito dei mezzi, con relativo trattamento delle arie esauste;
- monitoraggio delle emissioni diffuse con frequenza semestrale nei pressi della zona di triturazione e nelle nuove aree previste di impianto per lo stoccaggio di inerti;
- monitoraggio delle emissioni odorigene nei pressi delle sorgenti di emissione (v. stazione di trasferimento) e relativo aumento della frequenza di monitoraggio prevista ad almeno tre volte l'anno (due nelle stagioni primavera-estate).

#### **Gestione dei rifiuti**

Rispetto a quanto autorizzato con la D.D. n. 24/18 e s.m.i., gli incrementi previsti per le varie operazioni di trattamento sono:

Operazione	da	a	Var. %
[R3]	45 t/g	80 t/g	+77%
[R12]	10 t/g	72 t/g	+620%
[R13]	905 t/g	5067 t/g	+459,8%
[D15]	60 t/g	200 t/g	+233,3%

L'aumento complessivo dei rifiuti da trattare è invece del 132,9% passando da 24.900 t/a a 58.000 t/a.

Il raffronto tra i rifiuti, le operazioni e le quantità autorizzate e quelli richiesti è il seguente:

CER	AUTORIZZATI D.D. 24/18				RICHIESTI				
	[R12]	[R13]	[R3]	Q. annua	[D15]	[R12]	[R13]	[R3]	Q. annua
150101									
150105		50 t	2,5 t/g	700 t/a			190	40 t/g	5000 t/a
150106									

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto - Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



CER	AUTORIZZATI D.D. 24/18				RICHIESTI				
	[R12]	[R13]	[R3]	Q. annua	[D15]	[R12]	[R13]	[R3]	Q. annua
191201									
200101									
101112									
150107									
160120		60 t		1150 t/a			180 t		7000 t/a
170202									
191205									
200102									
100210									
120101									
120102									
150104									
160117		60 t		300 t/a			900 t		2000 t/a
170405									
190102									
190118									
191202									
200140									
120103									
120104									
170401									
170402									
170403									
170404		10 t		100 t/a			21 t		100 t/a
170406									
170407									
170411									
191002									
191203									
020104									
150102									
170203		100 t	2,5 t/g	800 t/a			225 t	40 t/g	5000 t/a
191204									
200139									
101311									
170101									
170102									
170103									
170107		150 t		1300 t/a			1175 t		2500 t/a
170802									
170904									
200301									
030101									
030105									
150103									
170201		200 t	40 t/g	7000 t/a			1700 t	40 t/g	10000 t/a
191207									
200138									
200201									
160103		45 t		400 t/a			16 t		400 t/a
200108		60 t		9000 t/a			60 t		9000 t/a
200301									

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
 www.arpa.puglia.it  
 C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto - Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto  
 tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
 e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
 PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



CER	AUTORIZZATI D.D. 24/18				RICHIESTI				
	[R12]	[R13]	[R3]	Q. annua	[D15]	[R12]	[R13]	[R3]	Q. annua
200307	10 t/g	50 t		1500 t/a		20 t/g	160 t		1500 t/a
191212					200 t	40 t/g	200 t	40 t/g	10000 t/a
160214									
160216						2 t/g	50 t		500 t/a
200136									
NUOVI CODICI E OPERAZIONI NON PRESENTI NELL'AUTORIZZAZIONE ART. 208 RILASCIATA									

La società, nell'area in ampliamento, prevede di realizzare una copertura a doppia falda, su struttura di sostegno a capriate in acciaio, per ospitare una stazione di selezione dei rifiuti semiautomatica per il recupero di carta, plastica e metalli. Di tale stazione non sono allegati i disegni esecutivi e i particolari e pertanto non è dato sapere se l'attività degli operatori si svolga all'interno di una cabina di selezione, con filtrazione dell'aria esausta o direttamente sotto tettoia.

Non sono descritte le modalità operative né i mezzi utilizzati per effettuare in sicurezza la selezione manuale dei rifiuti inerti aventi CER 170904, operazione [R12], nell'area 7, dove si prevede di effettuare anche la messa in riserva [R13] per un quantitativo massimo di 975 t.

Per l'area di deposito dei rifiuti aventi codice CER 191212, pur trattandosi di rifiuti fermentescibili, non sono adottate particolari accorgimenti come richiesto invece dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/19 sulla prevenzione dei rischi negli stoccaggi di rifiuti.

La circolare citata prevede anche la realizzazione di idonei sistemi di raccolta delle acque di percolamento per le aree di stoccaggio rifiuti scoperte che vanno trattate o gestite come rifiuti.

Negli elaborati di progetto tali reti così come le aree per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali (cfr. circ. citata) non sono indicate e/o dimensionate. E' necessario, pertanto, che il proponente provveda ad integrare in tal senso gli elaborati progettuali corredandoli di idonei particolari costruttivi.

#### Produzione di cippato e pellet

La società intende recuperare, con operazioni [R13] e [R3], i rifiuti aventi i seguenti codici CER:

- 030101 scarti di corteccia e sughero;
- 030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04;
- 150103 imballaggi in legno;
- 170201 legno;
- 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37;
- 191207 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06;
- 200201 rifiuti biodegradabili.

Per i rifiuti aventi la codifica evidenziata in grassetto il DM 05/02/98 non prevede la possibilità di ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto a seguito di operazioni di triturazione e pellettizzazione. Stante la sentenza del C.d.S. n. 1229 del 28/02/2018 le operazioni da compiersi in impianto dovrebbero pertanto limitarsi alla messa in riserva [R13] e allo scambio di rifiuti [R12] per quanto riguarda la triturazione e la pellettizzazione (cfr. nota 7 dell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06).

Inoltre, per quanto riguarda la produzione di "biocombustibili da biomasse" si rileva che la normativa Uni En Iso 17225-1:2014 "Biocombustibili solidi specifiche e classificazione del combustibile parte 1: requisiti generali" riguarda la determinazione delle specifiche e la classificazione dei biocombustibili solidi prodotti da materie prime e lavorate derivanti da: a) silvicoltura e colture arboree; b) agricoltura e orticoltura; c) acquicoltura. La nota al punto 1 della norma precisa che le "materie prime e lavorate" comprendono biomassa legnosa, erbacea, da frutti e acquatica e rifiuti biodegradabili derivanti da settori suddetti.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale

C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Si rileva infine che l'allegato X alla parte V del D.lgs. 152/06 – Disciplina dei combustibili – individua tra i combustibili consentiti negli impianti di cui al titolo I le sole biomasse indicate nella parte II sezione 4 del medesimo allegato.

#### Produzione di plastiche

La società intende recuperare, con operazioni [R13] e [R3], i rifiuti aventi i seguenti codici CER:

- 020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi);
- 150102 imballaggi in plastica;
- 150105 imballaggi compositi;
- 150106 imballaggi in materiali misti;
- 170203 plastica;
- 191204 plastica e gomma;
- 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11;
- 200139 plastica.

Per i rifiuti aventi la codifica evidenziata in grassetto il DM 05/02/98 non prevede la possibilità di ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto secondo le norme Uniplast-Uni 10667:2015. Stante la sentenza del C.d.S. n. 1229 del 28/02/2018 le operazioni da compiersi in impianto dovrebbero pertanto limitarsi alla messa in riserva [R13] e allo scambio di rifiuti [R12].

#### Produzione di MPS per l'industria cartaria

La società intende recuperare, con operazioni [R13] e [R3], i rifiuti aventi i seguenti codici CER:

- 150101 imballaggi di carta e cartone;
- 150105 imballaggi compositi;
- 150106 imballaggi in materiali misti;
- 191201 carta e cartone;
- 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11;
- 200101 carta e cartone.

Per i rifiuti aventi la codifica evidenziata in grassetto il DM 05/02/98 non prevede la possibilità di ottenere la cessazione della qualifica di rifiuto per avere materiali conformi alle specifiche della UNI EN 643:2014. Stante la sentenza del C.d.S. n. 1229 del 28/02/2018 le operazioni da compiersi in impianto dovrebbero pertanto limitarsi alla messa in riserva [R13] e allo scambio di rifiuti [R12].

#### Stazione di trasferimento di rifiuti urbani

Per quanto riguarda la stazione di trasferimento dei rifiuti urbani CER 200108 e 200301, ubicata sotto tettoia e autorizzata con D.D. n. 24/18 e s.m.i., oltre a quanto già evidenziato in merito alle emissioni odorigene si osserva quanto segue:

- la tramoggia di scarico e il nastro trasportatore devono essere dotati di sistemi di convogliamento e raccolta dei percolati e delle acque di lavaggio;
- la pavimentazione sotto tettoia deve essere convenientemente rialzata e dotata di opportune pendenze che consentano di convogliare i percolati e le acque di lavaggio in vasca di raccolta a tenuta stagna, evitando la commistione con le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne;
- parimenti devono essere adottati tutti gli accorgimenti idonei a impedire la contaminazione, con percolato e colatici, della carta e cartone depositata nell'adiacente area di carico della pressa.

#### Trattamento dei RAEE

#### Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale  
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

L'area sotto tettoia dedicata a tale attività è posta al limite della copertura ed è quindi soggetta a bagnarsi in caso di eventi meteorici. La società non specifica comunque come intende organizzare gli stoccaggi e le lavorazioni per rispondere a quanto previsto ai punti 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 dell'allegato VII al D.lgs. n.49/2014 e ai punti 1.5.1, 1.5.2 lett. e), f) e g), 1.5.3 e 1.5.4 dell'allegato VIII al citato D.lgs..

Si ritiene pertanto che il proponente debba provvedere a **modificare/integrare gli elaborati progettuali** per riscontrare quanto sopra evidenziato.

#### **Gestione acque meteoriche**

Nella progettazione del sistema di trattamento acque meteoriche dell'ampliamento sono stati utilizzati i dati della stazione pluviometrica di Gioia del Colle, diversamente da quanto fatto in precedenza per il procedimento di AUA (cfr. all. 3 della documentazione AUA), nel quale sono stati impiegati i dati della stazione pluviometrica di Massafra. Le curve di probabilità pluviometrica che ne scaturiscono sono quindi differenti.

Il proponente afferma comunque di voler separare idraulicamente la parte in ampliamento da quella esistente e dalla strada di accesso, realizzando dei dossi e dei cordoli di cui però non allega i particolari costruttivi. Anche della pavimentazione industriale, da realizzarsi con soletta in c.a. additivato con fibre in polipropilene, dello spessore di 20 cm, su sottostante membrana in hdpe da 2 mm e massiciata, il proponente non fornisce i particolari costruttivi. Fermo restando quanto espresso nel paragrafo relativo alla gestione dei rifiuti sulla gestione delle acque di percolamento e la separazione idraulica delle pavimentazioni sotto tettoia, si ritiene che, anche in questo caso, debbano essere forniti quantomeno i dettagli relativi alle connessioni: pavimentazione-caditoie, pavimentazione-dossi, pavimentazione-cordoli perimetrali aiuole e strada d'accesso.

La Daniele Ambiente Srl, per l'ampliamento, intende realizzare un impianto di trattamento delle acque meteoriche che, per quanto è possibile desumere dai disegni riportati nella tavola T.8 e dalla descrizione contenuta nella relazione tecnica, mediante un pozzetto scolmatore dovrebbe separare le acque di prima pioggia dalle successive di seconda pioggia e inviare le prime in una vasca di raccolta a tenuta stagna. Da questa vasca una pompa, terminato l'evento meteorico, provvederà a inviarle nel comparto di sedimentazione dell'impianto destinato anche al trattamento delle acque di seconda pioggia.

Le acque di seconda pioggia sono invece inviate, sempre tramite il pozzetto separatore, al dissabbiatore-disoleatore in continuo. All'interno del comparto di sedimentazione di tale impianto è posta una pompa di rilancio verso la sezione di disoleazione le cui modalità di funzionamento non sono chiarite; si ritiene all'uopo che l'impianto debba funzionare a gravità.

Dopo il pozzetto di controllo le acque sono inviate ad una vasca di accumulo delle acque trattate, all'interno della quale è alloggiata una pompa di rilancio verso la rete di subirrigazione.

Per assicurare la funzionalità dell'impianto, anche in caso di mancanza di energia elettrica, si ritiene che il trattamento della seconda pioggia e la dispersione in subirrigazione, come peraltro avviene per l'impianto già in esercizio, debbano svolgersi a gravità, limitando l'utilizzo delle pompe di sollevamento alla sezione di trattamento della prima pioggia e al riutilizzo dell'acqua depurata per altri usi, quali il lavaggio dei piazzali.

Per quanto riguarda il trattamento della prima pioggia si ritiene che la tipologia di rifiuti trattati richieda anche l'impiego di una sezione di filtrazione a carboni attivi, analogamente a quanto fatto per l'impianto esistente, per conseguire i limiti allo scarico richiesti dall'art. 10, comma 1 lett. b) del R.R. n. 26/13 o quelli del D.M. 185/03 nel caso di riutilizzo ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Regolamento citato.

Il sistema di disoleazione delle acque di seconda pioggia, andrà comunque dimensionato secondo quanto prescritto dalla Uni En 858-2.

Il proponente, infine, non allega al progetto la relazione geologica del Dott. Antonio Tramonte citata a pag. 13 dell'elaborato R.5 - relazione tecnica sul processo di depurazione delle acque meteoriche, dalla quale assume il

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
www.arpa.puglia.it  
C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto - Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto  
tel. 099 9946310 fax 099 9946311  
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it  
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



coefficiente di permeabilità  $k = 8 \cdot 10^{-6}$  m/s per il dimensionamento della rete di subirrigazione che, tra l'altro, pur essendo asservita a un'area pressoché equivalente a quella esistente ha uno sviluppo ben superiore.

Il proponente, infine, non fornisce informazioni circa la presenza di pozzi presenti nelle aree di rispetto previste dall'art. 13 del RR n. 26/13.

Si ritiene pertanto che il proponente debba provvedere a modificare/integrare gli elaborati progettuali per riscontrare quanto sopra evidenziato.

#### **Controlli radiometrici**

Si prende atto che il gestore, con nota acquisita al prot. di questa Agenzia n. 76494 del 20/11/2018, per gestire correttamente le eventuali anomalie radiometriche derivanti da automezzi interessati da rifiuti contaminati i cui codici CER possano ritenersi ricadenti e/o assimilabili a quelli di cui all'Art. 157 del D.Lgs 230/95, ha trasmesso la seguente documentazione:

- Accettazione incarico da parte del EQ del 30.04.2018;
- Verbale di avvenuta formazione del personale preposto del 10.10.2018;
- Procedura operativa art 157 del D.Lgs 230/95;
- Istruzioni strumentazione LUDLUM 3000
- Certificato di Calibrazione LUDLUM 3000;

Per quanto di competenza di questa Agenzia si ritiene pertanto che la documentazione di cui sopra sia esaustiva per la corretta gestione degli eventuali allarmi radiometrici, ivi comprese le operazioni di recupero e di smaltimento del materiale contaminato.

Si sottolinea, tuttavia, alla A.C. l'opportunità che il gestore, nell'ambito della gestione degli allarmi radiometrici, fornisca tempestiva comunicazione, di apertura e chiusura allarmi, agli Enti coinvolti.

#### **Acustica**

Nelle more che il Comune di Mottola adotti la classificazione acustica del proprio territorio, si ribadisce l'opportunità che in base alla normativa vigente il Comune di Mottola, in qualità di Autorità Competente, si esprima sulla classificazione acustica dell'area ove insiste l'opificio se trattasi, quindi, nel caso in esame, di *zona esclusivamente industriale* con limiti di accettabilità pari a 70 dB(A) in periodo di riferimento diurno e notturno (come assunto dal TCCA in quanto l'opificio ricade in Zona industriale D7 del PRG), oppure se trattasi di zona assimilabile a *Tutto il territorio nazionale* con limiti di accettabilità pari a 70 dB(A) in periodo di riferimento diurno e 60 dB(A) in periodo di riferimento notturno, al fine di adottare le eventuali e opportune determinazioni in merito.

Esaminato, inoltre, lo **Studio previsionale d'impatto acustico verso l'esterno** Allegato R.8 Rev 01 dell'ottobre 2018 a firma del TCCA Arch. Rosita Sardone, si riscontra che il documento ha prodotto esaustive integrazioni richieste al ns. parere prot. n. 59224 del 19/09/2018, in base alle quali non emergono particolari criticità indotte dallo stato attuale dell'opificio e dall'incremento delle sorgenti sonore in progetto considerate, al perimetro dello stabilimento e in prossimità dei recettori limitrofi.

Si riscontra, tuttavia, che rispetto al punto 6) del citato parere prot. n. 59224 del 19/09/2018 permane l'assenza di una valutazione previsionale del possibile incremento del rumore di fondo derivante dal traffico veicolare prodotto dagli automezzi in ingresso/uscita a seguito dell'eventuale realizzazione dell'ampliamento dell'opificio, ovvero ulteriori indicazioni tecniche in merito.

Si sottolinea alla AC, in fine, l'opportunità di prevedere una campagna di misure fonometriche al perimetro dell'opificio e, eventualmente in prossimità dei recettori più vicini, al termine della realizzazione delle opere di ampliamento per validare i livelli attesi che sono stati calcolati nella relazione previsionale oggetto di valutazione. Nella stessa ottica si ribadisce alla A.C. l'opportunità di valutare la modifica della frequenza di monitoraggio acustico con una frequenza non superiore a biennale oltre che in occasione di ogni variazione/modifica dell'impianto tale che possa portare a significative variazioni dei livelli sonori.



A fronte di quanto sopra esposto e alla luce delle molteplici criticità evidenziate, allo stato, il giudizio di compatibilità ambientale è sfavorevole rendendosi necessarie le modifiche progettuali indicate.

Distinti Saluti

**Il Responsabile del procedimento**  
Direttore del Servizio Territoriale  
DAP Taranto – ARPA Puglia  
*Dott. Vittorio Esposito*

*Il GdL*

*Dott. Roberto Barnaba*

*Ing. Michele Fiore*

*Ing. Mario Manna*

*Dott. Tiziano Pastore*

*Dott. Alessandro Saraceno*

---

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente**

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

**DAP Taranto - Servizio Territoriale**

C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto

tel. 099 9946310 fax 099 9946311

e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it

PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it